



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 9 - 27010 San Zenone al Po
Tel 0382 79015 fax 0382 729733
e-mail protocollo@comune.sanzenonealpo.pv.it
sindaco@comune.sanzenonealpo.pv.it

ORDINANZA DEL SINDACO N.11 del 21 luglio 2020

Oggetto: DISPOSIZIONI PER L'USO DI PRODOTTI FITOSANITARI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO che nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni e attività umane, per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali);

CONSIDERATO che la legge italiana definisce prodotti fitosanitari quei prodotti che: «proteggono i vegetali (piante vive o loro prodotti) da organismi nocivi, favoriscono i processi vitali delle piante (esclusi i concimi), conservano i prodotti vegetali (ortaggi, frutta, semi; esclusi i conservanti altrimenti disciplinati) »;

TENUTO CONTO del costante e potenziale pericolo derivante da un uso scorretto, indiscriminato o non consentito di fitosanitari sulle matrici ambientali che potrebbe compromettere anche la salute umana;

CONSIDERATO l'obbligo della tenuta del Quaderno di campagna o Registro dei trattamenti, così come stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001, e richiamata l'attenzione sulla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo, finalizzata alla riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari;

TENUTO CONTO delle linee guida per l'applicazione in Lombardia del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari D.G.R. 1376 del 11.03.2019;

TENUTO CONTO della bozza del Piano di Azione Nazionale (PAN) redatta dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole alimentari Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'ambiente;

RITENUTO, in attesa dell'approvazione di idoneo regolamento da parte del Consiglio Comunale, di provvedere all'emanazione della presente ordinanza al fine di:

- preservare la salute delle persone dall'utilizzo indiscriminato dei fitofarmaci;
- conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari;
- salvaguardare l'ambiente e le sue risorse;
- salvaguardare le api e gli altri insetti impollinatori minacciati dall'uso dei prodotti fitosanitari;
- testare l'incidenza delle nuove disposizioni sugli operatori del territorio;

CONSIDERATO che nel territorio comunale esistono pozzi idrici e captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nel cui raggio di estensione è stabilita un'area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 290/2001 ;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 1376 del 11.03.2019;

VISTO il Decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO IL Decreto Lgs. n°150 del 14.08.2012 e ss.mm.ii.

ORDINA

Nelle aree urbane, agricole ed extra agricole,

- adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili,



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 9 - 27010 San Zenone al Po
Tel 0382 79015 fax 0382 729733
e-mail protocollo@comune.sanzenonealpo.pv.it
sindaco@comune.sanzenonealpo.pv.it

- adiacenti alle abitazioni e alle loro pertinenze (orti e giardini),
- piste ciclabili, percorsi utilizzati come tali (sommità arginali e strade interpoderali) e strade urbane;
- aree di tutela ambientale,
- nelle vicinanze di pozzi idrici e di captazione di acque anche ad uso privato;

E' VIETATO

l'utilizzo e lo spandimento di prodotti fitosanitari, come da elenco che segue e comunque con un minimo di metri 15 in assoluto, anche da parte di operatori professionali o aziende agricole;

- 50 metri (fascia di sicurezza non trattata di cinquanta metri) in caso di utilizzo di prodotti classificati per gli aspetti di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione in categoria 1(A/B), con indicazioni di pericolo H340-H350-H360, o in caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento;
- 40 metri (fascia di sicurezza non trattata di quaranta metri) in caso di utilizzo di:
 - prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana (tabella in Allegato V, parte A), ad eccezione di quelle utilizzate mediante fumigazione o altra tecnica che sviluppi gas di cui al precedente punto a)
 - prodotti fitosanitari in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di sicurezza non trattata può essere ridotta a 5 metri.
- 20 metri (fascia di sicurezza non trattata di venti metri) per il trattamento della coltura mediante tecniche di distribuzione verticale per l'applicazione di prodotti fitosanitari non compresi nei precedenti punti a) e b);
- 15 metri (fascia di sicurezza non trattata di quindici metri) per il trattamento della coltura mediante tecniche di distribuzione orizzontale per l'applicazione di prodotti fitosanitari non compresi nei precedenti punti a) e b).

In caso di spandimenti limitati da parte di privati (utilizzatori non professionali) e/o personale comunale su aree pubbliche circoscritte, su marciapiedi o aree limitrofe alle recinzioni private, è obbligatorio:

- l'utilizzo di apposite campane che limitano il getto delle lance;
- dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati o avvisare i vicini confinanti prima del trattamento.
- effettuare, nell'ambito dei fondi rientranti all'interno del perimetro urbano, i trattamenti fitosanitari esclusivamente dall'alba alle ore 10.00 e in assenza di vento e/o di pioggia;
- di rispettare e far rispettare la durata del divieto di accesso (anche per l'accesso degli animali da compagnia) che non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati;
- di rispettare scrupolosamente le dosi d'impiego del formulato fitosanitario utilizzato;
- di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo di fioritura delle piante e di tutte le specie di vegetali a impollinazione entomofila e zoofila.

SANZIONI

La violazione e il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento, della somma di Euro 50,00 (art. 16 della Legge 689/1981). Le spese necessarie per eventuali analisi di



COMUNE DI SAN ZENONE AL PO PROVINCIA DI PAVIA

Via Marconi n. 9 - 27010 San Zenone al Po
Tel 0382 79015 fax 0382 729733
e-mail protocollo@comune.sanzenonealpo.pv.it
sindaco@comune.sanzenonealpo.pv.it

laboratorio e per l'accertamento della violazione sono a carico del trasgressore secondo le normative vigenti.

DISPONE

- l'immediata esecutività del presente provvedimento e la sua efficacia cessa nel momento in cui entrerà in vigore un apposito regolamento comunale già in corso di esame;
- la pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune;
- la trasmissione del presente provvedimento per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
Prefettura di Pavia;
ASL di Pavia;
Provincia di Pavia;
ARPA Lombardia;
Comando Stazione dei Carabinieri di Corteolona;
Associazioni di categoria del settore agricolo;
- La Polizia Locale, gli organi di PG e le competenti strutture del Servizio sanitario nazionale sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.
- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso ai Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; In alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO

Arch. Simona Granata